



**COMUNE DI CAROSINO**  
(Provincia di Taranto)

**ORDINANZA SINDACALE N. 143/2020**

**OGGETTO: ORDINANZA DI INIBIZIONE IMMEDIATA** all'utilizzo della Pista di Atletica e dei campi secondari (lancio del peso, salto in lungo, ecc.), adiacenti al campo di calcio, per le attività sportive ai quali sono destinati fino all'affidamento in concessione dello Stadio comunale e delle relative strutture attigue.

**IL SINDACO**

Premesso che:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 136 del 18.10.2018 veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo di "Lavori di messa a norma, in sicurezza e di ripristino alla funzionalità dello stadio comunale "Antonio Miglietta adeguata alla richiesta di C.O.N.I." per l'importo di €. 500.000,00;
- con determinazione n. 129 del 13.02.2019 sono stati aggiudicati all'impresa **TENNIS TECNICA S.r.l.** con sede in Bari alla Strada Provinciale Modugno-Palese, i lavori contemplati nel progetto predetto;
- in data 25.03.2019 è stato sottoscritto il contratto repertoriato al n. 793;
- con D.G.C. n. 174 del 08/11/2019 è stata approvata la perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106, comma 2 del D. lgs. 50/2016 per i **LAVORI DI MESSA A NORMA, IN SICUREZZA E DI RIPRISTINO ALLA FUNZIONALITÀ DELLO STADIO COMUNALE "ANTONIO MIGLIETTA" ADEGUATO ALLA RICHIESTA DI INTEGRAZIONE DEL CONI;**
- in data 18.11.2019 è stato redatto il verbale di effettiva consegna dei lavori alla ditta esecutrice di cui sopra;
- che con propria ordinanza n. 20 del 18/11/2019 venivano chiusi temporaneamente, per l'esecuzione del progetto di: *Lavori di messa a norma, in sicurezza e di ripristino alla funzionalità dello stadio comunale "Antonio Miglietta" adeguato alla richiesta di integrazione C.O.N.I.*, il campo da calcio con le relative strutture e la pista di atletica, disponendo il conseguente divieto di utilizzo per le attività sportive al quale sono destinati fino a quando non verranno eseguiti gli intereventi e ottenute le certificazioni di impianti e strutture;
- che con Determina del Responsabile del Settore LL.PP. e Patrimonio n. 1030 Del 23/11/2020 si approvava, tra gli altri, lo Stato finale dei lavori di *"Lavori di messa a norma, in sicurezza e di ripristino alla funzionalità dello stadio comunale "Antonio Miglietta" adeguato alla richiesta di integrazione C.O.N.I."*, nonché il Certificato di regolare esecuzione;

**Ritenuto** che per quanto sopra descritto e fino all'affidamento in concessione dello Stadio Comunale e delle relative strutture adiacenti è fatto divieto di utilizzare la Pista di Atletica e i campi secondari (lancio del peso, salto in lungo, ecc.), attigui al campo di calcio, per le attività sportive ai quali sono destinati;

**Ritenuto**, per le motivazioni di cui sopra e con la finalità di tutelare la pubblica e privata incolumità, adottare urgente il provvedimento di inibizione della pista di atletica e dei campi secondari (lancio del peso, salto in lungo, ecc.), attigui al campo di calcio, per le attività sportive ai quali sono destinati;

**Ritenuto** di tutelare la sicurezza e la salute dei fruitori della struttura sportiva, così come previsto dalle normative sanitarie vigenti;

**Ritenuta** la piena sussistenza delle motivazioni che impongono al Sindaco di emanare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di eliminare i rischi che minacciano la pubblica e privata incolumità dei cittadini, così come previsto dagli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000;

tutto ciò premesso e ritenuto:

**ORDINA**

**L'INIBIZIONE IMMEDIATA** all'utilizzo della Pista di Atletica e dei campi secondari (lancio del peso, salto in lungo, ecc.), adiacenti al campo di calcio, per le attività sportive ai quali sono destinati fino all'affidamento in concessione dello Stadio comunale e delle relative strutture attigue;

Le violazioni alla presente Ordinanza saranno punite con le sanzioni amministrative pecuniarie previste ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

**DEMANDA**

All'Ufficio Tecnico Comunale – Settore LL.PP. e Patrimonio e al Servizio di Manutenzione di provvedere all'affissione su di essi di copia della presente Ordinanza;

**DISPONE**

che la presente Ordinanza sia pubblicata per 120 giorni albo pretorio e sul sito on-line del Comune di Carosino, salvo ulteriori proroghe;

che copia della presente ordinanza venga trasmessa per ogni effetto di legge e per l'attivazione immediata degli adempimenti consequenziali e accertamenti di rispettiva competenza:

- al Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale –Settore LL.PP. e Patrimonio;
- al Comando di Polizia Locale di Carosino;
- al Prefetto di Taranto;
- al Comando Stazione Carabinieri di San Giorgio Ionico;

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on-line, al TAR della Puglia per eccesso di potere, incompetenza, violazione di legge.

Dalla Residenza Municipale, 18/12/2020



Il Sindaco  
Onofrio DI CILLO